
EuroDreams

Regole del gioco e condizioni di partecipazione

In vigore dal 30 ottobre 2023

Indice

A.	Disposizioni generali	3
Art. 1	EuroDreams, la lotteria organizzata in modo coordinato	3
Art. 2	Organizzazione di EuroDreams in Svizzera	3
B.	Natura di EuroDreams	4
Art. 3	Natura di EuroDreams	4
C.	Partecipazione.....	4
Art. 4	Modalità di partecipazione.....	4
Art. 5	Schedine / Quick-Tip / CopyPlay.....	4
Art. 6	Conclusione del contratto.....	5
Art. 7	Puntata di gioco	5
Art. 8	Termine di consegna.....	6
D.	Trattamento dei dati.....	6
Art. 9	Rilevamento e salvataggio dei dati.....	6
Art. 10	Convalida e trasmissione dei dati di EuroDreams alla centrale	6
E.	Estrazioni.....	7
Art. 11	Estrazioni	7
F.	Vincite	7
Art. 12	Determinazione e distribuzione delle vincite.....	7
Art. 13	Quote di vincita EuroDreams	8
Art. 14	Conversione valutaria e vincite in franchi svizzeri.....	9
G.	Pubblicazione del risultato dell'estrazione / pagamento delle vincite / scadenza delle vincite.....	10
Art. 15	Pubblicazione del risultato dell'estrazione	10
Art. 16	Requisiti per il pagamento delle vincite	11
Art. 17	Scadenza delle vincite	11
H.	Reclami	11
Art. 18	Reclami.....	11
I.	Organo di pubblicazione	12
Art. 19	Organo di pubblicazione.....	12

J.	Disposizioni finali.....	12
Art. 20	Permesso di organizzazione	12
Art. 21	Decisioni della Direzione	12
Art. 22	Applicazione.....	12

A. Disposizioni generali

Art. 1 EuroDreams, la lotteria organizzata in modo coordinato

1.1 EuroDreams è un prodotto di lotteria che viene eseguito contemporaneamente in diversi paesi europei (denominati “territori contrattuali”) da organizzazioni nazionali di lotteria (le cosiddette “società di lotteria EuroDreams”) secondo le proprie regole del gioco e condizioni di partecipazione, sulla base di autorizzazioni concesse a livello nazionale. Il numero di territori contrattuali in cui EuroDreams viene eseguito può variare nel tempo. La lista delle società nazionali di lotteria EuroDreams e dei territori contrattuali, nonché eventuali modifiche delle stesse, saranno pubblicati conformemente all'articolo 19 delle presenti regole del gioco e condizioni di partecipazione.

1.2 La gestione della lotteria EuroDreams viene coordinata dalle diverse società di lotteria EuroDreams secondo il principio d'organizzazione del “fondo comune”. Ciò significa che le puntate delle giocate effettuate in tutti i territori contrattuali vengono raggruppate, si tiene un'estrazione comune per tutti i territori contrattuali e la determinazione delle somme di vincita, così come l'entità delle singole quote di vincita, avviene su base comune. Per questo motivo, alcune modalità di esecuzione vengono regolate tramite accordi tra le diverse società di lotteria EuroDreams. Inoltre, le singole società di lotteria nazionali EuroDreams gestiscono EuroDreams nei rispettivi territori contrattuali in modo autonomo, a proprio nome, a proprio rischio e profitto, utilizzando la propria infrastruttura tecnica e amministrativa.

Art. 2 Organizzazione di EuroDreams in Svizzera

2.1 L'esecuzione di EuroDreams secondo le presenti regole del gioco e condizioni di partecipazione, è regolamentata dalla Legge federale sui giochi in denaro del 7 novembre 2018 e dalle pertinenti disposizioni intercantonali e cantonali sulle lotterie.

2.2 Swisslos, una società cooperativa con sede a Basilea, gestisce EuroDreams, conformemente alle presenti regole del gioco e condizioni di partecipazione, nel territorio della Svizzera tedesca¹, del Ticino e del Principato del Liechtenstein (nel complesso il “territorio contrattuale Swisslos”).

2.3 Swisslos collabora con la Loterie Romande, la quale gestisce EuroDreams nel territorio della Svizzera romanda² (“territorio contrattuale LoRo”), conformemente alle proprie regole del gioco e condizioni di partecipazione. L'art. 1.2 vale inoltre per il rapporto di collaborazione tra Swisslos e Loterie Romande, le quali coordinano in particolare la fissazione dei corsi di cambio, la distribuzione delle differenze di valuta e la determinazione delle quote di vincita in franchi svizzeri.

2.4 Il carattere solidale del prodotto di lotteria EuroDreams, applicato nei territori contrattuali di Swisslos e Lo-Ro da una parte e nei territori contrattuali delle società di lotteria EuroDreams dall'altra, viene garantito dal fatto che le presenti regole del gioco e condizioni di partecipazione emanate per EuroDreams, nonché le regole del gioco e condizioni di partecipazione della Loterie Romande e quelle emanate dalle altre società di lotteria EuroDreams si basano sulle medesime regole unitarie.

¹ ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AI, AR, SG, GR, AG, TG

² FR, VD, VS, NE, GE, JU

2.5 L'esecuzione di EuroDreams secondo le presenti regole del gioco e condizioni di partecipazione ha luogo tramite il sistema online messo a disposizione da Swisslos (inclusa la Piattaforma di Gioco Internet [di seguito "PGI"]). Previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie, Swisslos si riserva il diritto di offrire ulteriori possibilità di partecipazione alle estrazioni di EuroDreams.

2.6 Le presenti regole del gioco e condizioni di partecipazione completano le condizioni vigenti per la partecipazione presso i punti vendita e per la partecipazione online.

B. Natura di EuroDreams

Art. 3 Natura di EuroDreams

3.1 EuroDreams è una lotteria a numeri a procedimento totalizzatore che si gioca con due diverse formulazioni di gioco: la prima formulazione consta di 40 numeri (campo A), numerati da 1 a 40, tra cui il partecipante deve scegliere sei numeri, mentre la seconda formulazione consta di cinque numeri (campo B), numerati da 1 a 5, tra cui il partecipante deve scegliere un numero.

3.2 Ogni pronostico EuroDreams (di seguito «pronostico») è composto esattamente da sei numeri nel campo A e da un numero nel campo B.

3.3 I numeri vincenti di EuroDreams vengono determinati, da un lato, dall'estrazione di sei numeri tra i 40 numeri del campo A, il cui ordine di estrazione non è rilevante, e dall'altro, da un numero tra i cinque numeri del campo B.

C. Partecipazione

Art. 4 Modalità di partecipazione

Il partecipante prende parte a EuroDreams tramite

- le schedine fisiche ed elettroniche emesse da Swisslos (fungono da supporto dati), sulle quali il partecipante stesso contrassegna i suoi pronostici, oppure
- i pronostici assegnati da Swisslos tramite il generatore di numeri casuali, i cosiddetti Quick-Tip, oppure
- la ripetizione dei pronostici giocati su uno scontrino di conferma della partecipazione al gioco, risp. su uno scontrino sostitutivo, il cosiddetto CopyPlay.

Art. 5 Schedine / Quick-Tip / CopyPlay

5.1 In generale

Per poterli trasmettere, i dati sulle schedine elettroniche per la partecipazione tramite i punti vendita vengono convertiti in un codice a lettura ottica.

5.2 Pronostici singoli

Le schedine per pronostici singoli contengono campi pronostici, ciascuno dei quali è composto dal campo numerico A con 40 caselle numeriche (da 1 a 40) e da un campo numerico B con 5 caselle numeriche (da 1 a 5). Il partecipante deve contrassegnare ciascun campo pronostico della schedina con cui intende partecipare a un'estrazione EuroDreams segnando una croce (x) su sei numeri del campo A e una croce (x) su un numero del campo B.

5.3 Quick-Tip

Invece della schedina, il partecipante ha la possibilità di giocare i cosiddetti Quick-Tip. Per Quick-Tip si intendono quei pronostici emessi da Swisslos tramite un generatore di numeri casuali sulla base delle istruzioni impartite dal partecipante riguardanti la puntata, il numero dei pronostici desiderati e il numero di estrazioni selezionate per EuroDreams. I pronostici dei Quick-Tip sono generati direttamente nel centro di calcolo di Swisslos, dove vengono registrati, memorizzati e in seguito trasmessi al terminale online, senza che il partecipante debba compilare la schedina. In linea di principio, i Quick-Tip possono essere giocati con le stesse modalità di partecipazione disponibili per le schedine.

5.4 CopyPlay

Tramite il cosiddetto CopyPlay, il partecipante ha la possibilità di rigiocare i pronostici di uno scontrino di conferma della partecipazione al gioco con la stessa durata di partecipazione, a condizione che tali pronostici non partecipino a ulteriori estrazioni.

5.5 Partecipazione continua

Sia in caso di partecipazione con la schedina (di ogni tipo) che con il Quick-Tip, il partecipante ha la possibilità di selezionare, contrassegnando i rispettivi campi di selezione (1, 2, 4, 6, 8, 10) oppure seguendo le istruzioni corrispondenti al numero di estrazioni consecutive a cui desidera partecipare. A tale proposito il partecipante deve tenere conto che, per l'intera durata del numero di estrazioni da lui designato, prenderà parte con tutti i suoi pronostici immutati al numero di estrazioni di EuroDreams selezionato.

Art. 6 Conclusione del contratto

La partecipazione a EuroDreams secondo le presenti regole del gioco e condizioni di partecipazione è consentita a colui che stipula il relativo contratto di gioco con Swisslos. Stipulando un contratto di gioco con Swisslos il partecipante riconosce senza riserve le presenti regole del gioco e condizioni di partecipazione, nonché le condizioni pertinenti al canale di vendita selezionato (punto vendita o online).

Art. 7 Puntata di gioco

7.1 Per ogni pronostico e per ogni estrazione la puntata per EuroDreams ammonta a CHF 3.00. In caso di partecipazione continua, la puntata viene moltiplicata per il numero delle estrazioni selezionate (numero di pronostici x numero di estrazioni). L'importo della puntata di gioco può essere corrisposto solo in franchi svizzeri.

7.2 La conversione da Euro a franchi svizzeri avviene utilizzando il tasso di cambio stabilito da Swisslos. Le differenze di importo dovute alle fluttuazioni dei tassi di cambio vengono compensate nei territori contrattuali di Swisslos e LoRo attraverso

l'assegnazione di quote di vincita, che possono essere superiori o inferiori rispetto alle società di lotteria che operano in Euro (vedi Art. 14).

Art. 8 Termine di consegna

Il termine di consegna delle schedine, dei Quick-Tip e di CopyPlay, risp. il termine di accettazione delle rispettive estrazioni EuroDreams, viene fissato da Swisslos d'intesa con la Loterie Romande (cfr. art. 2.3) e tenendo conto delle direttive emanate dalle altre società di lotteria EuroDreams (cfr. artt. 1.2 e 2.4). Il termine di consegna viene reso noto attraverso i punti vendita di Swisslos, nonché tramite i canali informativi elettronici di Swisslos. Le puntate effettuate vengono automaticamente assegnate alle estrazioni disponibili al momento del pagamento dei pronostici.

D. *Trattamento dei dati*

Art. 9 Rilevamento e salvataggio dei dati

9.1 Dopo la lettura al terminale online o la consegna sulla PGI di Swisslos, i dati delle schedine o degli scontrini di conferma della partecipazione al gioco vengono trasmessi a Swisslos. In caso di partecipazione tramite Quick-Tip, i dati vengono trasmessi dal punto vendita o dalla PGI alla centrale di calcolo di Swisslos, dove sono stati generati e, in vista della loro valutazione, registrati e memorizzati su un supporto fisico o digitale adeguatamente sicuro.

9.2 Se, per un motivo qualsiasi, i dati non potessero essere trasmessi a Swisslos e/o all'organizzazione incaricata dalle società di lotteria EuroDreams di coordinare la determinazione delle vincite, risp. se tali dati non potessero essere memorizzati presso quest'ultima, in modo tale che il possessore dello scontrino di conferma della partecipazione al gioco o di un eventuale scontrino sostitutivo non potesse fare valere la sua vincita, oppure se uno scontrino di conferma della partecipazione al gioco, uno scontrino sostitutivo o uno scontrino di richiesta di vincita, che in linea di principio avrebbero diritto alla vincita, venissero presentati per il pagamento e, per un motivo qualsiasi, non potessero essere onorati, allora la responsabilità di Swisslos si limiterà alla restituzione della puntata di gioco pagata dal partecipante, ad esclusione di qualsiasi altro risarcimento da parte di Swisslos, dei suoi rappresentanti, del personale ausiliario o del gerente di un punto vendita.

La puntata di gioco sarà rimborsata a condizione che il partecipante fornisca la prova della corretta consegna dei pronostici, nonché del pagamento della puntata di gioco. Non sarà effettuato alcun rimborso, se lo scontrino presenterà una qualsiasi manipolazione.

Art. 10 Convalida e trasmissione dei dati di EuroDreams alla centrale

Dopo averli memorizzati e salvati, i dati determinanti per la partecipazione vengono convalidati. Una volta completata la convalida, Swisslos trasmette all'organizzazione incaricata dalle società di lotteria EuroDreams di coordinare la determinazione delle vincite, i cosiddetti "combination file", che contengono tutti i pronostici consegnati.

E. Estrazioni

Art. 11 Estrazioni

11.1 Le estrazioni dei numeri vincenti EuroDreams hanno luogo ogni lunedì sera e ogni giovedì sera sotto la supervisione delle autorità. I risultati di un'estrazione, ufficialmente confermati dalle autorità, sono definitivi per quanto riguarda il diritto alla vincita della relativa estrazione.

11.2 Alle estrazioni EuroDreams partecipano tutti i pronostici registrati nel territorio contrattuale di Swisslos secondo le disposizioni vigenti nelle presenti regole del gioco e condizioni di partecipazione, nonché tutti i pronostici registrati nei territori contrattuali di tutte le altre società di lotteria EuroDreams, secondo i regolamenti vigenti in loco.

11.3 L'estrazione dei numeri vincenti EuroDreams – che avviene secondo il principio della casualità e sotto la supervisione dell'organo di controllo ufficiale con l'ausilio di un dispositivo elettronico certificato – comprende la "estrazione di 6 numeri su 40" (estrazione A) e la "estrazione di 1 numero su 5" (estrazione B).

11.4 Se per qualsiasi motivo e in via eccezionale, l'estrazione non potesse tenersi nella data prevista, essa sarà effettuata al più tardi entro il giorno successivo in presenza dell'organo di controllo ufficiale. Se nemmeno tale data potesse essere rispettata, l'estrazione sarà rinviata a una data successiva, comunicata da Swisslos in conformità all'articolo 15 delle presenti regole del gioco e condizioni di partecipazione.

F. Vincite

Art. 12 Determinazione e distribuzione delle vincite

12.1 Subito dopo la determinazione dei numeri vincenti EuroDreams, viene determinato il numero dei vincitori di ogni classifica vincente in tutti i territori contrattuali e viene determinata l'entità delle singole vincite di ogni classifica vincente. Il 52 per cento di tutte le puntate di gioco EuroDreams ("montepremi di EuroDreams") sarà distribuito ai partecipanti sotto forma di vincita.

12.2 Il montepremi di EuroDreams viene suddiviso tra le sei classifiche vincenti e il Fondo di riserva (cfr. artt. 13.1-13.2).

12.3 Se tutti i pronostici dovessero piazzarsi in un'unica classifica vincente, perché è stata indovinata la stessa quantità di numeri e i requisiti pertinenti sono stati adempiuti, ogni singolo pronostico avrà diritto alla vincita, tenendo conto che la vincita in una classifica vincente esclude la vincita dello stesso pronostico in una classifica vincente inferiore.

12.4 Se in una classifica vincente venisse determinato un unico pronostico con diritto alla vincita, l'intero montepremi di quella classifica vincente sarà destinata al pronostico in questione.

12.5 Se in una classifica vincente venissero determinati più pronostici con diritto alla vincita, l'intero montepremi di quella classifica vincente sarà suddiviso in parti uguali tra i pronostici vincenti.

12.6 Se non venissero registrate vincite nelle classifiche vincenti 3 o 4, l'importo di vincita di tali classifiche sarà aggiunto alla classifica vincente successiva (4 o 5). Se non

si registrasse alcuna vincita nella classifica vincente 5, la somma di vincita destinata a tale classifica vincente sarebbe destinata al Fondo di riserva.

Art. 13 Quote di vincita EuroDreams

13.1 Il montepremi di EuroDreams viene distribuito nel seguente modo:

Classifica vincente	Quantità di numeri esatti		Vincita in Euro/quota di vincita
	Campo A	Campo B	
1	6	1	Importo fisso: € 20'000 al mese per 30 anni (totale in € 7'200'000 – pagati dal Fondo di riserva ¹⁾
2	6	0	Importo fisso: € 2'000 al mese per 5 anni (totale in € 120'000 – pagati dal Fondo di riserva ²⁾
3	5	1	2.13% (dell'importo residuo ³⁾
	5	0	
4	4	1	34.24% (dell'importo residuo ³⁾
	4	0	
5	3	1	63.63% (dell'importo residuo ³⁾
	3	0	
6	2	1	Importo fisso: €2.50 ⁴⁾
	2	0	
Fondo di riserva			45.21%

1) soggetto a riduzione se supera il tetto massimo di 21,6 mio. € (cfr. art. 13.3)

2) soggetto a riduzione se supera il tetto massimo di 1,44 mio. € (cfr. art. 13.4)

3) Importo residuo = montepremi meno l'assegnazione al Fondo di riserva, meno le vincite destinate alla classifica vincente 6

4) soggetto a riduzione, se l'importo è maggiore rispetto alla quinta classifica vincente (cfr. art. 13.6)

13.2 La prima e la seconda classifica vincente vengono finanziate tramite il cosiddetto "Fondo di riserva", in cui confluisce il 45,21% del montepremi. Le somme accumulate nel Fondo di riserva, che non vengono utilizzate per finanziare queste due classifiche vincenti, possono essere impiegate per le promozioni, garantendo così benefici ai giocatori. Se il Fondo di riserva non disponesse di fondi sufficienti per finanziare le vincite destinate alle prime due classifiche vincenti, la copertura finanziaria sarà fornita dalle società di lotteria di EuroDreams.

13.3 Ogni estrazione mette in palio, per la prima classifica vincente, un importo massimo di 21,6 milioni di €. Se più di tre pronostici dovessero piazzarsi nella prima classifica vincente, i 21,6 milioni di € saranno distribuiti equamente tra i vincitori interessati e pagati come somma di vincita unica (non come rendita).

13.4 Ogni estrazione mette in palio, per la seconda classifica vincente, un importo massimo di 1,44 mio. di €. Se nella seconda classifica vincente dovessero piazzarsi dodici pronostici esatti, la somma di 1,44 mio di € sarebbe distribuita equamente tra i vincitori interessati e versata come somma di vincita unica (non come rendita).

13.5 Se il vincitore di una rendita dovesse decedere prima della scadenza di tutti i pagamenti, la quota residua sarà versata da Swisslos agli eredi sotto forma di pagamento unico.

13.6 Se la somma di vincita per la classifica vincente 5 fosse inferiore a € 2.50, gli importi disponibili per le classifiche vincenti 5 e 6 saranno sommati e distribuiti

equamente tra tutti i vincitori di queste classifiche vincenti. Poiché la somma di vincita di una classifica vincente dev'essere maggiore o almeno uguale a quella della classifica vincente immediatamente inferiore, lo stesso procedimento sarà applicato alle classifiche vincenti 3 e 4, nonché alle classifiche vincenti 4 e 5.

13.7 Per tutti i territori contrattuali le vincite vengono calcolate in Euro. Tuttavia, Swisslos paga le vincite in franchi svizzeri. La conversione avviene al tasso di cambio in vigore la sera dell'estrazione (il cosiddetto "tasso di cambio del giorno"). Le quote di vincita delle classifiche vincenti da 3 a 6 convertite in franchi svizzeri possono subire adeguamenti, secondo l'art. 14, nell'ambito dell'aggiustamento dovuto alle fluttuazioni del tasso di cambio. Secondo l'art. 14, tutte le vincite calcolate in franchi svizzeri saranno arrotondate ai cinque centesimi di franco.

Art. 14 Conversione valutaria e vincite in franchi svizzeri

14.1 Per compensare le differenze di conversione delle valute, Swisslos gestisce, insieme a LoRo, un fondo del tasso di cambio. Il tetto massimo di tale fondo ammonta a 5 milioni di franchi.

14.2 La vincita della prima classifica vincente in franchi svizzeri ammonta a CHF 22'222 al mese per 30 anni (totale CHF 7'999'920). Nel caso in cui un giocatore svizzero dovesse piazzarsi nella classifica vincente 1, l'importo del premio, originariamente definito in euro, sarà convertito in franchi svizzeri utilizzando il tasso di cambio del giorno. Eventuali differenze saranno aggiunte o prelevate dal fondo del tasso di cambio.

14.3 Se più di tre vincitori dovessero piazzarsi nella prima classifica vincente, per calcolare la potenziale vincita in franchi svizzeri si farà ricorso all'utilizzo dell'importo massimo di CHF 23'999'760 (vedi art. 13.3). La differenza tra la somma di vincita in euro convertita al tasso di cambio del giorno sarà prelevata o aggiunta al fondo del tasso di cambio.

14.4 La vincita della seconda classifica vincente in franchi svizzeri ammonta a CHF 2'222 per 5 anni (in totale CHF 133'320). Nel caso in cui un giocatore svizzero dovesse piazzarsi nella classifica vincente 2, la somma di vincita, originariamente definita in euro, sarà convertita in franchi svizzeri utilizzando il tasso di cambio del giorno. Eventuali differenze saranno aggiunte o prelevate dal fondo del tasso di cambio.

14.5 Se più di dodici vincitori dovessero piazzarsi nella seconda classifica vincente, per calcolare la potenziale vincita in franchi svizzeri si farà ricorso all'utilizzo dell'importo massimo di CHF 1'599'840 (vedi art. 13.4). La differenza tra la somma di vincita in euro convertita al tasso di cambio del giorno sarà prelevata o aggiunta al fondo del tasso di cambio.

14.6 Nella fascia vincente 6, si prevede una somma di vincita di CHF 3.00 per ogni pronostico vincente giocato in Svizzera.

14.7 Per ogni estrazione di EuroDreams, Swisslos calcola, in collaborazione con LoRo, la cosiddetta "differenza del tasso di cambio": dal 52% delle puntate di gioco effettuate effettivamente in franchi svizzeri nel territorio contrattuale di Swisslos e LoRo, vengono sottratti i costi in franchi svizzeri per alimentare il montepremi (art. 13.1) attraverso le partecipazioni in Svizzera. Questo equivale a € 1,30 per ogni pronostico effettuato nel territorio contrattuale di Swisslos e LoRo.

14.8 Se la somma di vincita in euro della classifica vincente 6, convertita al tasso di cambio del giorno, fosse inferiore a CHF 3.00, l'importo mancante per ogni pronostico giocato in Svizzera che dovesse piazzarsi nella classifica vincente 6 sarà prelevato dalla differenza del tasso di cambio.

14.9 Se la somma di vincita in euro della classifica vincente 6, convertita al tasso di cambio del giorno, fosse superiore a CHF 3.00, l'eccedenza per ogni pronostico giocato in Svizzera che dovesse piazzarsi nella classifica di vincita 6 sarà aggiunta alla differenza del tasso di cambio.

14.10 Il 60% della "differenza del tasso di cambio" positiva sarà distribuito attraverso un aumento delle quote di vincita per i pronostici giocati in Svizzera che dovessero piazzarsi nelle classifiche vincenti da 3 a 5. Il restante 40% sarà assegnato al fondo del tasso di cambio.

14.11 Il 60 % della "differenza del tasso di cambio" negativa sarà coperto attraverso la riduzione delle quote di vincita per i pronostici giocati in Svizzera che dovessero piazzarsi nelle classifiche vincenti da 3 a 5. Il restante 40% sarà prelevato dal fondo del tasso di cambio.

14.12 L'aumento e la riduzione delle quote di vincita per tutti i pronostici giocati in Svizzera, che dovessero piazzarsi nelle classifiche vincenti da 3 a 5, avverranno in modo proporzionale alle somme di vincita pagate nel territorio contrattuale di LoRo e Swisslos nelle rispettive classifiche vincenti.

14.13 Se, dopo aver determinato i vincitori di un'estrazione, il fondo del tasso di cambio dovesse superare il tetto massimo (vedi art. 14.1), l'eccedenza sarà distribuita alle classifiche vincenti da 3 a 5 secondo il principio definito nell'art. 14.10.

14.14 Se la somma di vincita, calcolata in base all'applicazione del presente articolo per i pronostici giocati in Svizzera nella classifica vincente 5, fosse inferiore a CHF 3.00, le somme disponibili per le classifiche vincenti 5 e 6 saranno sommate e distribuite equamente tra tutti i vincitori in queste classifiche vincenti. Poiché la somma di vincita di una classifica vincente dev'essere maggiore o almeno uguale a quella della classifica vincente inferiore, lo stesso principio sarà applicato tra le classifiche vincenti 3 e 4, nonché tra le classifiche vincenti 4 e 5.

14.15 Se, dopo la determinazione dei vincitori di un'estrazione, il fondo del tasso di cambio fosse negativo, l'importo mancante sarà aggiunto al fondo del tasso di cambio da LoRo e Swisslos prima dell'estrazione successiva.

G. *Pubblicazione del risultato dell'estrazione / pagamento delle vincite / scadenza delle vincite*

Art. 15 Pubblicazione del risultato dell'estrazione

15.1 Tutte le informazioni concernenti l'esecuzione delle singole estrazioni di EuroDreams, e in particolare la modifica eccezionale dell'ultimo termine di accettazione, vengono pubblicate sui canali informativi elettronici di Swisslos.

15.2 La notifica pubblica del risultato dell'estrazione, ovvero il comunicato dei numeri vincenti di EuroDreams, nonché delle quote di vincita in franchi svizzeri per ogni classifica vincente, ha luogo tramite le informazioni sulle vincite pubblicate da Swisslos, disponibili presso i punti vendita di Swisslos o direttamente presso Swisslos a partire dal giorno dell'estrazione (giorno di autorizzazione al pagamento) e per un periodo di 26 settimane. La data di autorizzazione del pagamento stampata sulle informazioni di vincita fa stato quale data di notifica pubblica, determinante per il calcolo del termine ai sensi dell'art. 17.

La partecipazione alle estrazioni di EuroDreams presso i punti vendita non consente di avvisare i giocatori in caso di vincita. Restano riservate le disposizioni speciali concernenti la partecipazione tramite la PGI.

Art. 16 Requisiti per il pagamento delle vincite

16.1 In conformità agli obblighi di Swisslos, il pagamento delle vincite sarà considerato liberatorio se effettuato direttamente da Swisslos o da uno dei punti vendita autorizzati da Swisslos in suo nome, previa presentazione di un certificato di diritto valido da parte del beneficiario.

16.2 Se Swisslos dovesse ricevere un'informazione di contestazione della validità di un attestato di diritto prima di effettuare un pagamento, sarà autorizzata a sospendere il pagamento e a concedere al richiedente un periodo di tempo per dimostrare il proprio diritto o per provare che la questione della validità del certificato di diritto contestato può essere oggetto di un procedimento giudiziario.

Swisslos prende una decisione definitiva basandosi sulle prove presentate. Nel caso in cui il richiedente intenti un procedimento giudiziario, Swisslos attenderà la pronuncia della decisione passata in giudicato.

Art. 17 Scadenza delle vincite

Le vincite che non vengono richieste entro 26 settimane dalla data della pubblicazione dei risultati delle estrazioni (cfr. art. 15.2) saranno considerate decadute a favore degli scopi benefici di Swisslos.

H. Reclami

Art. 18 Reclami

18.1 I partecipanti ai quali non vengono pagate le presunte vincite, per le quali hanno fatto valere il loro diritto in conformità alle presenti regole del gioco e condizioni di partecipazione, devono presentare un reclamo entro 10 giorni dalla data in cui viene rifiutato il pagamento (in caso di partecipazione via Internet, a partire dalla data in cui prendono conoscenza dell'assenza di notifica della vincita), oppure entro un massimo di 26 settimane dalla data della notifica pubblica dei risultati delle estrazioni (art. 15.2). Nel caso di partecipazione continua, il termine per il reclamo è calcolato a partire dall'estrazione in cui è stato rifiutato il pagamento della vincita.

18.2 Il reclamo dev'essere presentato a Swisslos tramite lettera raccomandata e consegnato presso un ufficio postale svizzero entro l'ultimo giorno del termine prescritto. Il reclamo deve includere il nome, il cognome e l'indirizzo del partecipante, la denominazione del punto vendita o, se del caso, dei canali di comunicazione o degli operatori utilizzati per la trasmissione dei dati, il numero o la data dell'estrazione e dello scontrino di conferma della partecipazione al gioco, nonché il motivo del reclamo. Inoltre, il partecipante è tenuto ad allegare lo scontrino di conferma della partecipazione al gioco o uno scontrino sostitutivo o altri documenti comprovanti il diritto alla vincita. I reclami che arrivano in ritardo o che non contengono tutte le informazioni richieste non saranno presi in considerazione.

18.3 Per determinare l'idoneità a ricevere una vincita secondo le presenti regole di gioco e condizioni di partecipazione, sono rilevanti esclusivamente i pronostici memorizzati da Swisslos in conformità alle norme regolamentari e trasmessi

all'organizzazione incaricata del calcolo delle somme e degli importi di vincita da parte delle società di lotteria EuroDreams.

I. Organo di pubblicazione

Art. 19 Organo di pubblicazione

L'organo di pubblicazione di Swisslos è il sito Internet www.swisslos.ch.

In questo organo di pubblicazione vengono pubblicate con effetto vincolante anche le modifiche relative alle modalità di calcolo delle vincite o delle percentuali assegnate alle singole classifiche vincenti (artt. 13.1-13.2).

J. Disposizioni finali

Art. 20 Permesso di organizzazione

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legislazione finora vigente sulle lotterie per l'emissione, risp. l'esecuzione di EuroDreams, conformemente alle presenti regole del gioco e condizioni di partecipazione, nonché le azioni ad esse associate valgono unicamente per Swisslos (art. 2.2).

Art. 21 Decisioni della Direzione

Tutte le decisioni riguardanti le estrazioni di EuroDreams sono prese dalla Direzione di Swisslos o di comune accordo con tutte le società di lotteria di EuroDreams, risp. con quelle competenti di volta in volta. Le sue decisioni sono inappellabili e vincolanti; non sarà tenuta alcuna corrispondenza in merito.

Art. 22 Applicazione

22.1 Le presenti regole del gioco e condizioni di partecipazione regolamentano esclusivamente la partecipazione a EuroDreams nel territorio contrattuale di Swisslos. Entrano in vigore il 30 ottobre 2023. Swisslos si riserva il diritto di apportare delle modifiche alle presenti regole del gioco e condizioni di partecipazione

22.2 In caso di divergenza tra la versione francese, inglese o italiana delle presenti regole del gioco e condizioni di partecipazione e la versione tedesca, fa sempre e unicamente stato la versione tedesca.

22.3 Le presenti regole del gioco e condizioni di partecipazione sono pubblicate su www.swisslos.ch o sono ottenibili presso Swisslos, Casella postale, 4002 Basilea.